

SCHEMA DI CONTRATTO

mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (ex. art. 18, comma 1 del d. lgs. 36/2023)

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI

“INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GIÀ DESTINATI A IMPIANTI TERMALI IN LOCALITÀ “LA RITA” -
ORDINANZA SINDACALE N.6 E 7 DEL 21.02.2024”

Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo, n. 24 del 21 luglio 2023

FRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO (di seguito indicato come “Commissario” o “Committente”), con sede legale in _____, _____ n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentato dal dirigente della Struttura commissariale _____, nato a _____ il __/__/____, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile, nominato con decreto commissariale n. _____/__, autorizzato, ai sensi dell’ordinanza del Commissario n. _____ del __/__/____, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario per il presente atto, il cui schema è stato approvato con _____ n. ____ del _____;

E

l’impresa/ditta/consorzio _____, (in seguito per brevità indicato anche come “Appaltatore” o “Affidatario”) con sede in _____ (____), Via _____, n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentato dall’ dott _____, nato a _____ il __/__/____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Appaltatore;

PREMESSO CHE

- l’Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, del Commissario Straordinario, recante “*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*”, all’art. 14, rubricato “*Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie*”, stabilisce, tra l’altro, che il Commissario provvede agli interventi edilizi di demolizione e promuove ogni iniziativa volta ad accelerare le procedure ivi previste;
- con successiva Ordinanza speciale n. 5 del 8 agosto 2023, il Commissario Straordinario, in relazione agli interventi di demolizione ha disposto, all’art. 4, comma 5, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui si tratta, la possibilità di demandare all’impresa affidataria dei lavori di demolizione la redazione, sulla base di una relazione tecnica - descrittiva redatta dai tecnici della struttura commissariale, di un progetto semplificato di cantierizzazione e realizzazione dell’intervento, nel quale siano indicate le misure idonee ad assicurare la sicurezza e la razionale esecuzione della demolizione;
- con la consultazione prot. n. 35161/CS/ISCHIA del 28 settembre 2023, interna all’elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale, in applicazione dell’art. 9 dell’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, il Commissario ha inteso individuare tra gli iscritti in possesso del certificato di attestazione SOA in categoria “OS23” – “*Demolizione di opere*”, oppure dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di

- cui all'art. 28 dell'All. II.12 del Codice, coloro che fossero disponibili ad eseguire le prestazioni di cui si tratta alle condizioni ivi descritte e che qui si richiamano integralmente;
- con comunicazione prot. n. 1523 del 12 marzo 2024 inviata a tutti gli operatori economici iscritti al suddetto elenco, la Struttura ha ribadito di ammettervi solo gli operatori ottemperanti alle indicazioni ivi riportate in ordine al possesso dei requisiti al fine della validità dell'iscrizione al medesimo, ricordando altresì l'onere di aggiornamento a loro carico;
 - con Ordinanza sindacale n. 6 del 21 febbraio 2024, il cui contenuto qui si richiama integralmente, il Comune di Casamicciola Terme, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d. lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., ritenuti non ulteriormente procrastinabili gli interventi ivi indicati al fine di scongiurare ulteriori e futuri eventi che possano minacciare la pubblica e privata incolumità, ha ordinato:
 - o ai proprietari dell'immobile di cui al foglio 10, particella catastale 202, di procedere alla rimozione dei materiali che a seguito del sisma 2017 sono crollati nella sede dell'alveo La Rita ed inoltre alla demolizione della parte del suddetto immobile pericolante ovvero che intralcia l'officiosità idraulica dell'alveo di cui si tratta;
 - o al Commissario straordinario, constatata l'inottemperanza di quanto richiesto in capo ai proprietari del medesimo immobile, a provvedere, in danno agli interventi edilizi di rimozione macerie e demolizione della parte pericolante dell'immobile situato in località La Rita di proprietà della ditta Antiche terme Rita F.lli Monti;
 - con Ordinanza sindacale n. 7 del 21 febbraio 2024, il cui contenuto qui si richiama integralmente, il Comune di Casamicciola Terme, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d. lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., ritenuti non ulteriormente procrastinabili gli interventi ivi indicati e per le ragioni ivi riportate, ha ordinato all'Ufficio Tecnico Comunale di coordinarsi con il Commissario straordinario il quale dovrà provvedere all'implementazione delle dovute procedure tecnico amministrative necessarie per la demolizione degli immobili pericolanti a seguito del sisma 2017 già adibiti a terme comunali e siti in località La Rita al fine di consentire in sicurezza le opere di ripristino dell'alveo, salvaguardando altresì le sorgenti termali di cui il Sindaco di Casamicciola terme è custode in forza dei Decreti Dirigenziali della Regione Campania n. 189 del 5/12/2012 e n. 192 del 9/12/2012;
 - con Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, di nomina del Responsabile Unico di Progetto per l'intervento in oggetto, si è stabilito, tra l'altro:
 - o che il RUP ha facoltà, in caso di *“lavori di importo superiore a 150.000 euro, considerato l'assetto derogatorio ivi richiamato e i principi generali attualmente vigenti, possibilità di affidamento mediante negoziata di cui all'art. 73 da espletarsi in forma semplificata, senza aggravii di oneri di proceduralizzazione, quindi mediante formale acquisizione di preventivi di spesa assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti all'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, salvo deroghe motivate”*;
 - o *“per tutti gli affidamenti dovrà in ogni caso prevedersi disponibilità degli operatori economici affidatari a dare avvio ai suddetti lavori, nelle more della verifica dei requisiti richiesti, nel termine massimo di giorni 20 dalla data dell'atto di affidamento delle prestazioni e ad ultimarli nei successivi 30 giorni se non diversamente stabilito dal contratto”*;
 - o *“per gli affidamenti mediante acquisizione di preventivi: prevedere la disponibilità degli operatori economici ad eseguire i lavori ad un ribasso non inferiore al 20% sull'importo stimato dell'appalto”*;
 - con Decreto commissariale n. 1954 del 15 aprile 2024, si è disposto, tra l'altro:
 - o di prendere atto delle ordinanze sindacali nn. 6 e 7 del 21.02.2024 del Sindaco di Casamicciola Terme sopra citate e della comunicazione di inottemperanza dei privati interessati di cui alla nota prot. n. 2702E/CS/ISCHIA del 18.03.2024;

- di approvare il progetto “INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GIA’ DESTINATI A IMPIANTI TERMALI IN LOCALITA’ LA RITA”, agli atti della Struttura Commissariale, per la demolizione dei fabbricati siti alla località La Rita oggetto delle suddette ordinanze sindacali;
- di dare atto che il costo complessivo di cui al quadro economico dell’intervento è pari ad € 502.516,22 e trova copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di cui all’ordinanza speciale n. 5 del 8 agosto 2023 a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell’articolo 5-sexies del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è l’arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, e di incaricare lo stesso degli adempimenti consequenziali al presente decreto per l’attuazione dell’intervento di demolizione di cui trattasi nel rispetto degli indirizzi disciplinati: dal decreto del Commissario Straordinario n. 1918 del 13.03.2024, dall’art. 14 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023 e dall’art. 4 dell’ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 5 del 8 agosto 2023;
- con Decreto commissariale n. 1964 del 23 aprile 2024, a parziale rettifica del precedente, si è disposto che l’intervento oggetto d’appalto trova copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di cui all’art. 4 dell’ordinanza speciale n. 5 del 8 agosto 2023 “Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici” di cui alle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all’art. 19 del D. L. 109/2018”;
- con Determina a contrarre n. _____ del _____ a firma dell’arch. Marco Raia, “*quale soggetto cui sono delegate le funzioni dirigenziali*” in forza della determina dirigenziale n. 194 del 13 febbraio 2024, è stato altresì approvato lo schema di contratto integrato sulla base delle disposizioni e delle clausole contenute nel “*Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall’alluvione del 26 novembre 2022*” (di seguito, anche solo “*Protocollo di intesa*”), sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno e altri Enti;
- con Determina n. _____ del _____ a firma di _____ si è disposto l’affidamento dei servizi di DL all’ing. _____;
- in applicazione delle facoltà riconosciute al RUP dai citati decreti, lo stesso, in ragione dell’urgenza del caso dovuta ad una condizione di rischio per la pubblica incolumità, ha ritenuto necessario applicare la procedura “*negoziata di cui all’art. 73 da espletarsi in forma semplificata, senza aggravii di oneri di procedimentalizzazione, quindi mediante formale acquisizione di preventivi di spesa*”;
- dando seguito a quanto esposto in narrativa, il RUP ha dunque proceduto, in ottemperanza a quanto disposto nella citata determina a contrarre, alla individuazione degli operatori da invitare a dichiarare la propria disponibilità e a formulare offerta, per affidamento diretto dei lavori in oggetto, avviando indagine informale tra gli iscritti nel citato elenco fornitori, che hanno manifestato la propria disponibilità in risposta alle indagini in narrativa ed in possesso dei requisiti richiesti, con esclusione dell’operatore già aggiudicatario di precedente affidamento avente ad oggetto lavori di demolizione (OS23), nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs 36/2023;
- con nota Prot. n. ___ del _____, i suddetti tre operatori economici sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto, secondo le modalità esplicitate nella lettera di richiesta, e a produrre relativo preventivo di spesa;
- tra le ___ offerte, tutte pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nella lettera di richiesta, la più vantaggiosa è risultata essere quella pervenuta dalla _____ P.IVA n. _____, che ha formulato un ribasso percentuale del _____ % sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- dall’esame della documentazione presentata non sono emersi fatti o elementi ostativi all’affidamento dei lavori in oggetto, avendo l’operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

- ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. ____ del _____, a firma del Dirigente _____, si è proceduto all'affidamento dei lavori descritti in epigrafe all'impresa _____ con sede legale in _____, n. ____ - _____ - _____ (____), P.IVA n. _____;
 - si è conclusa con esito positivo l'attività di verifica dei requisiti generali e speciali;
[\[oppure, in caso di consegna dei lavori prima della conclusione del contratto\]](#)
 - è in corso l'attività di verifica dei requisiti generali e speciali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

Il Commissario, nella persona del Dirigente Responsabile della Struttura commissariale, affida la prestazione dei lavori denominati "INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GIA' DESTINATI A IMPIANTI TERMALI IN LOCALITA' "LA RITA" - ORDINANZA SINDACALE N. 6 E 7 DEL 21.02.2024", all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante, accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione progettuale ad esso allegata per formarne parte integrante e sostanziale, e nei documenti afferenti al procedimento di affidamento in oggetto.

Nello specifico i lavori oggetto d'appalto consistono nello smontaggio controllato, la demolizione, la rimozione selettiva delle macerie e il trasporto a discarica.

La prestazione include altresì la redazione, sulla base della progettazione esecutiva redatta dai tecnici della Struttura ai sensi dell'art. 4, comma 5 dell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 5/2023 di un progetto semplificato di cantierizzazione ai soli fini della sicurezza sul cantiere.

ART. 2 – Importo del contratto e revisione prezzi

Il corrispettivo dovuto dal Commissario all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro _____ di cui Euro _____ per costi della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il costo per la manodopera è pari ad Euro _____.

Il Contratto collettivo applicato è quello del settore edile, sottoscritto dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli.

[\[in alternativa indicare altro diverso che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative, e aggiungere:](#)

Le Parti si danno atto che l'affidatario, applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Struttura commissariale, ne ha dato preventiva comunicazione alla Cassa Edile di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Protocollo di Intesa di cui alle premesse]

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice.

L'importo del contratto è fisso, invariabile e onnicomprensivo.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto. Resta inteso tra le parti che il prezzo convenuto include tutte le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

ART. 3 – Anticipazioni e pagamenti

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In merito a modalità e termini di pagamento del corrispettivo, si richiama quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA).

ART. 4 – Consegna, durata del contratto e penali.

La durata stimata dell'esecuzione dei lavori è di _____ (_____) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna che avverrà, anche nelle more della verifica dei requisiti richiesti, nel termine massimo di 20 (venti giorni) dalla data dell'affidamento.

Nel termine indicato al periodo precedente è inclusa la redazione del progetto semplificato di cantierizzazione di cui all'art. 1 del presente contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € _____ (euro _____) per ciascun giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui sopra trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ART. 5 – Sospensioni e riprese dei lavori

Ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si richiama se si applica la disciplina prevista nel CSA.

ART. 6 – Programma di esecuzione lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'Appaltatore in coerenza con il cronoprogramma definito nella relazione tecnico-descrittiva allegata al presente contratto.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

ART. 7 – Controlli

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento il Commissario istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi le mansioni specificate all'art. 1 commi 2 e 3 e all' art. 2 comma 2 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dalle relative norme attuative.

ART. 8 – Descrizione e modalità delle prestazioni

L'incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nella documentazione progettuale allegata al presente contratto.

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia correlata all'oggetto delle prestazioni.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni oggetto di contratto. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile unico di Progetto che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale.

Inoltre, l'Appaltatore s'impegna a:

- ✓ fornire le richieste delucidazioni tecniche al Responsabile unico del procedimento durante lo svolgimento dell'incarico ogni qual volta sarà da questi ritenuto necessario;
- ✓ presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal RUP per il coordinamento e la supervisione di tutti gli aspetti tecnici connessi all'esecuzione.

ART. 9 – Contabilizzazione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 3, commi 13 e 14 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni riportate nelle norme del CSA e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati d'avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

L'Appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'Appaltatore rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dall'Appaltatore o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto nel CSA.

ART 10 - Modifiche e varianti in corso d'opera del Contratto

In merito alle modifiche e varianti in corso d'opera si richiama quanto disposto nel CSA.

ART. 11 - Certificato di verifica di conformità o Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 12 - Risoluzione del contratto e recesso

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, la Stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del Codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- se la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice);
- se la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- se ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del Codice;

- in caso di violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- in caso di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- in caso di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Codice.

Comunicata all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Sciolto il contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto è altresì disciplinata secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto nonché secondo il disposto degli articoli 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 (normativa antimafia).

È facoltà del Committente, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 di addivenire al recesso del contratto con le modalità ivi stabilite.

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., qualora ulteriori verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula – anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte - diano come esito la cancellazione dall'Anagrafe antimafia ex art. 30 del DL 189/2016.

ART. 13 – Danni da forza maggiore e sinistri

Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

I danni che potrebbero derivare alle opere a causa della messa in opera in condizioni di tempo sfavorevole non sono da considerarsi come causa di forza maggiore e le riparazioni dei medesimi dovranno avvenire a cura e spese dell'Appaltatore.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal CSA o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

I lavori vanno interrotti o rallentati soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli Assistenti di Cantiere.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 14 – Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. ex art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023, per l'importo di Euro [REDACTED]. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro [REDACTED] giorni dalla richiesta del RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

È a carico dell'Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, emessa il _____ da _____ per un importo garantito di Euro _____, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

ART. 15 - Subappalto

Per la disciplina relativa al subappalto, si rinvia espressamente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in special modo alla disciplina ivi contenuta in ordine ai lavori riconducibili alla categoria OG12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale).

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dovrà essere autorizzato dal Committente.

Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.

[da inserire se il contraente non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che all'atto dell'accettazione della richiesta di disponibilità l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

[da inserire se il contraente ha dichiarato di voler fare ricorso al subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di accettazione della richiesta di disponibilità e conformemente a quanto stabilito all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni di seguito indicate con la relativa quota espressa in percentuale: _____%

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In applicazione dell'art. 13 del Protocollo di intesa, le parti si danno atto che, al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), è vietato il cd. "sub-appalto a cascata".

ART. 16 – Piani di sicurezza

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà altresì organizzare e redigere il piano delle demolizioni e la successione dei lavori deve risultare da apposito cronoprogramma firmato dallo stesso, dal Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere e dal Direttore dei Lavori.

Vige l'obbligo, vista la necessità di operare la rimozione di prodotti a base di amianto, prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa consequenziale, di redigere lo specifico PIANO DI BONIFICA a cura di ditta specializzata ed autorizzata, debitamente incaricata dall'Appaltatore, il quale assume tutti gli oneri ed i relativi costi, previsti dalle normative relative.

ART. 17 – Oneri Previdenziali e pagamento dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ART. 18 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, demandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni ed altresì a fornire, in caso di sub-appalti/sub-affidamenti, tempestiva comunicazione.

[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, aggiungere: l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità, le quali dovranno essere inserite, tra l'altro, anche nel contratto di mandato.]

Le parti convengono che in caso di inosservanza delle clausole di cui ai/al punti/o che precedono/precede, il contratto sarà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cc.

ART. 20 - Clausola di *pantouflage*

L'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 21 – Protocollo di legalità

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si individuano le successive clausole con le quali l'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "*filiere delle imprese*" le clausole del Protocollo di legalità, ove applicabili al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- a. obbligo di fornire al Commissario i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere;
- b. accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento;
- c. obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Commissario per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti;
- d. impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Commissario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
- e. obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 159 del 2011;
- f. obbligo di iscrizione nell'anagrafe antimafia esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera previsti per l'esecuzione del presente affidamento;
- g. inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe;
- h. rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo al Commissario l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono;
- i. qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa;
- j. impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.;
- k. impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Nei casi di cui alle precedenti lett. j) e k), l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;

- l. impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione;
- m. obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità;
- n. obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo, e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
- o. obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al Codice alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
- p. obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera;
- q. impegno a mettere a disposizione dell'ente committente i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- r. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- s. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico

tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;

- t. accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo di legalità e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Ai sensi dell'art. 226 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presenti nel Protocollo devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

Art 22: Protocollo di intesa

In applicazione del *“Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022”*, sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti, si individuano le successive clausole con le quali l'Appaltatore assume l'obbligo di osservare le clausole ivi contenute, ove applicabili al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

1. impegno a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei familiari, sia nella fase di aggiudicazione, che in quella di esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante, la Struttura di Missione e il Commissario Straordinario;

2. impegno all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nei Protocolli del 27 aprile 2021 - sottoscritto tra Struttura di Missione e Commissario Straordinario - e del 12 aprile 2024, dichiarando di aver preso piena visione e di comprendere perfettamente il contenuto di entrambi i documenti e di accettare il sistema sanzionatorio stabilito dal Protocollo del 27 aprile 2021;

3. dichiarazione di essere a conoscenza che i contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovesse intervenire a proprio carico, o a carico dei sub-contraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia;

4. impegno a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte negli eventuali sub-appalti e sub-affidamenti con riguardo ai settori di attività previsti dall'art. 2 del Protocollo del 12 aprile 2024 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

5. impegno ad alimentare costantemente ed aggiornare prontamente la piattaforma informatica istituita presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione;

6. impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri, esclusivamente i Contatti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli;

7. impegno a far rispettare il Protocollo del 12 aprile 2024 ai sub-appaltatori/sub-affidatari tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle stabilite all’art. 4 del richiamato strumento pattizio;

8. impegno a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall’art. 120, comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art. 6, qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un’analogha clausola;

9. impegno a denunciare, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti;

10. impegno a rispettare integralmente le vigenti norme per l’igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

11. impegno a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese sub-appaltatrici/sub-affidatarie.

Le parti si danno atto che, in applicazione dell’art. 1 del Protocollo in oggetto *“per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021 allegato”* di cui all’art. 21 del presente Contratto.

ART. 23 – Allegati e documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l’elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023);
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
- il Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;
- il Protocollo di vigilanza collaborativa (PVC) sottoscritto, in data 3 aprile 2023, dall’ANAC e dal Commissario alla Ricostruzione ed Emergenza Ischia, limitatamente alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del medesimo PVC e disposizioni ad esso connesse.

Articolo 24 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti le prestazioni oggetto d'appalto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al certificato di regolare esecuzione;
- le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 25 – Disposizioni generali e norme di rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in sede di accettazione della richiesta di disponibilità.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

ART. 26 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Il Dirigente _____

L'Appaltatore _____